



Edizione di mercoledì 27 aprile 2016

ACCERTAMENTO

[Società di comodo: solo se non svolgono attività](#)

di Giovanni Valcarenghi

ENTI NON COMMERCIALI

[I termini uso e abuso da parte del legislatore tributario degli enti](#)

di Guido Martinelli

PENALE TRIBUTARIO

[Modifica delle soglie di punibilità e misura della pena](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Il divieto di detrazione dell'IVA per le agenzie di viaggio](#)

di Marco Peirolo

CONTENZIOSO

[L'applicabilità del favor rei ai costi black list](#)

di Fabrizio Dominici

BACHECA

[La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

ACCERTAMENTO

Società di comodo: solo se non svolgono attività

di **Giovanni Valcarenghi**

Nuovo scossone dalla giurisprudenza di merito in tema di **società di comodo**.

Dopo una prima saetta giunta dalla CTR di Milano (sentenza 486 del 26-01-2016), anche i Giudici fiorentini assestano una ulteriore “pugnalata” all’intero sistema della legge 742/1994 (**CTR Firenze, sentenza 512 del 15–3-2016**).

Nell’uno e nell’altro caso si rinviene un **tratto comune**, che esula e prescinde da ulteriori questioni legate alle specifiche vicende processuali: non si deve “scomodare” il regime delle società di comodo (per mancanza di ricavi o per reiterazione di perdite fiscali) ogni qual volta le *performances* dell’ente non celino una **intestazione fittizia dei beni**, giuridicamente ascrivibili alla società me nella realtà utilizzati dai soci.

Queste conclusioni basterebbero a rendere del tutto **accettabile** (in quanto poco pericoloso) un sistema che fa acqua su tutti i fronti.

La **irrazionalità** del regime, infatti, si spiega nel modo che segue:

- da un lato risulta **tecnicamente** inaccettabile in quanto la richiesta di produzione di un ammontare minimo di ricavi viene ancora oggi fondata (dopo decenni di applicazione) su **parametri matematici del tutto inconferenti** con quelli normalmente applicabili oggi sul mercato;
- per altro verso attribuisce di per sé un **sapore patologico** alla circostanza della reiterazione di perdite fiscali, omettendo la basilare considerazione che le medesime potrebbero essere il risultato di una cattiva gestione oppure di una diffusa crisi di mercato;
- infine, utilizza le troppo **facili “scorciatoie”** concesse al Fisco italiano in tema di accertamento, attribuendo carattere di violazione a semplici circostanze che potrebbero essere ben spiegate. Peraltra, nonostante l’Amministrazione finanziaria disponga dei necessari strumenti e dell’appoggio di una giurisprudenza che non sempre pare equilibrata e tempestiva (basterà evocare il caso simile degli studi di settore, ove si dovette attendere l’anno 2009 per riscontrare che semplici calcoli matematici difficilmente possono – da soli – costituire l’ossatura e la motivazione di un avviso di accertamento), **ribalta** sul contribuente l’onere di dimostrare la correttezza della propria posizione.

Detto ciò, si accoglie con favore il consolidarsi di un **indirizzo giurisprudenziale** che, prima di

ogni altra cosa, si interroga sulla **finalità** dello strumento: perché fu introdotto il regime nel lontano 1994? Forse, rispondendo a tale quesito si potrebbe applicare in modo più razionale il disposto normativo, riscontrando che la **volontà del legislatore era quella di contrastare (giustamente) la diffusa abitudine di intestare dei beni a società (appunto di comodo), continuando a conservarne il godimento.** In tal caso, siamo tutti concordi che non si debba accordare alcuna tutela a simili situazioni, ma basterà attaccare la società con la censura in merito al comportamento antieconomico per punire coloro che sono fuori rotta.

Valorizzando tali argomentazioni, nel caso della CTR di Firenze si è semplicemente riscontrato (corsivo non letterale) *che la società ricorrente non pare possa essere qualificata come società di comodo in quanto risulta dalla documentazione prodotta che la stessa svolge attività di impresa, con la presenza delle relative autorizzazioni amministrative, con registri di presenza nei quali sono annotati i nominativi dei turisti stranieri e italiani che hanno frequentato la struttura, con personale dipendente.* Tali indicatori (e questo ci piace parecchio), **escludono che la società sia stata creata ai fini evasivi e/o elusivi.**

Nel caso della sentenza di Milano, invece, si afferma che “*Circa la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, legge 724/1994, si aggiunge a quanto sopra esposto che la società ha dimostrato di aver svolto una effettiva attività economica, che non sussisteva quale strumento al fine di garantire vantaggi fiscali ai propri soci e che la congruità dei canoni di locazione non è stata confutata fondatamente e probatamente dall'Ufficio.* I parametri OMI riguardano abitazioni, uffici, capannoni, quindi non sono utilizzabili con riferimento agli immobili locati dalla società. Per di più, con riferimento alla fattispecie, che ci occupa, in molti casi vi sono contratti d'affitto d'azienda e spesso l'affittuario non è disponibile a corrispondere canoni maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti all'origine, senza alcun motivo economico. Pertanto il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo risulta illegittimo e l'appello della società va accolto”.

Posto che il tema del regime delle società di comodo pare essere nell'agenda del legislatore per una profonda **revisione** (ovviamente da raccordare con le esigenze di copertura), si confida che si tenga conto di questa evoluzione giurisprudenziale e, soprattutto, della circostanza per la quale **non risulta per nulla intuitivo, logico e corrispondente a quanto normalmente accade, il fatto che la presenza di un bene debba generare – per forza – un certo ammontare di ricavi.** La “anormalità” del principio risulta ancor più evidente se si considera che il **test di operatività** viene svolto sui valori di bilancio, con la conseguenza che (ad esempio) un immobile con medesime caratteristiche richiede più o meno ricavi a seconda del momento in cui fu acquistato e del prezzo che fu pagato (magari con la differenza che deriva solo dalla circostanza per cui un acquisto è avvenuto ad IVA – con imposta detraibile – e l'altro a registro, con imposta da cumulare al valore del cespite).

I tempi sembrano essere **maturi**, l'occasione sembra essere presente ed attuale: noi incrociamo le dita e continuiamo a sperare che, da un lato, il problema venga risolto alla radice e, nell'attesa, che la giurisprudenza rafforzi l'orientamento qui segnalato.

ENTI NON COMMERCIALI

I termini uso e abuso da parte del legislatore tributario degli enti

di Guido Martinelli

Il dizionario italiano, alla voce “**termine**” elenca, tra gli altri, due significati: il primo è “*limite estremo di tempo entro il quale compiere qualcosa*” e il secondo è “*vocabolo peculiare di una determinata disciplina, di un linguaggio settoriale*”. Ho riletto queste definizioni dopo aver letto il testo del **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.03.2016** recante la “*Disciplina dei criteri per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di associazioni culturali ai sensi dell'articolo 1 comma 985 della legge 28 dicembre 2015 n. 208*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.04.2016.

Già ieri davamo notizia di questo decreto che contiene un **termine di decadenza già scaduto ancora prima della sua entrata in vigore**. Infatti, l'articolo 1, comma 2, prevede che le associazioni interessate ad essere ammesse nel registro dei potenziali beneficiari di detto contributo **debbono presentare istanza di iscrizione “entro il 10 aprile 2016”**.

Non è un errore di stampa. Ma vi è di più, la stessa Gazzetta indica che il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti in data 12 aprile 2016. Pertanto, **pur senza volere disquisire sulla natura “non regolamentare” di questo decreto, per come indicato dalla legge** che ne è causa (articolo 1 comma 985 L. 208/2015), e senza scomodare l'articolo 32, comma 1, L. 69/2009, secondo cui “*a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”, non vi è dubbio **che un termine come quello in esame, che esclude dalla possibilità di ricevere questi contributi tutte le associazioni che non siano state assidue frequentatrici del sito del Ministero** del Beni e delle Attività culturali, unico luogo che aveva dato notizia in anticipo del termine e delle procedure da adottare per l'inserimento nell'elenco, **appare, ad avviso di chi scrive, una colossale beffa**.

Ma le sorprese non finiscono qui.

Requisito per l'iscrizione “sarebbe” stata la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali, di essere esistenti da almeno un quinquennio e l'allegazione di “**una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio**”.

Ma **cosa significa attività culturali?** Il legislatore tributario non è nuovo all'utilizzo di detto termine. Lo ritroviamo anche all'articolo 148 del Tuir laddove, al comma 3, precisa la non

imponibilità dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati, appunto, in favore delle associazioni culturali. Ma quando una associazione può ritenersi tale e poter godere legittimamente di una agevolazione per l'esercizio della quale, per costante giurisprudenza, deve poter dimostrare in giudizio la titolarità della agevolazione stessa? **Una associazione che organizza corsi di yoga fa sport o cultura?** Capite che rispondere in un modo o nell'altro (ed entrambe le risposte potrebbero essere corrette) significa mutare considerevolmente il panorama delle agevolazioni applicabili.

Ma l'esempio di termini dal significato vago utilizzati dal legislatore tributario non si esaurisce qui. Basti ricordare il famoso articolo 67, primo comma, lett. m), del Tuir, laddove la disciplina sui compensi agli sportivi viene estesa alle prestazioni non professionali **“da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche”**. Mi piacerebbe sapere **quali caratteristiche deve avere una associazione per essere definita quale coro dilettantistico.**

Tornando ai requisiti richiesti dal decreto pubblicato sabato scorso, questi debbono essere attestati tramite una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**. Ma se una associazione è stata costituita cinque anni fa, ha fatto attività un anno e poi è rimasta inattiva, ha diritto al due per mille? È sufficiente, nel quinquennio, una sola manifestazione per giustificare l'inserimento nell'elenco? **Quali conseguenze ci potranno essere per un legale rappresentante che attesti l'esistenza di requisiti la cui reale consistenza non è in grado di valutare?**

Ancora una volta il terzo settore dovrà rimboccarsi le maniche e far finta di essere stato aiutato.

PENALE TRIBUTARIO

Modifica delle soglie di punibilità e misura della pena

di Luigi Ferrajoli

Il tema dell'**omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto**, reato previsto e punito dall'**art.10 ter del D.Lgs. n.74/00**, è nuovamente stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte.

In particolare, la Cassazione, con la **sentenza n. 9936 del 2016**, è tornata ad occuparsi del delitto sotto due distinti profili. Il primo attiene l'ipotesi in cui l'imputato non abbia provveduto ad accantonare le somme effettivamente incassate a titolo di IVA nell'anno di interesse per il pagamento del debito tributario alla scadenza, con particolare riferimento alla sussistenza dell'**elemento psicologico** richiesto per l'integrazione della fattispecie, ossia il **dolo generico**. Il secondo riguarda invece il **trattamento sanzionatorio**, con particolare riguardo alle **soglie di punibilità**.

Dopo avere escluso che nel caso di specie si potesse essere verificata un'improvvisa crisi di liquidità della società rappresentata dall'imputato, il Giudice di legittimità ha viceversa accolto il motivo di impugnazione sviluppato dal ricorrente con riferimento proprio al menzionato **trattamento sanzionatorio**.

Più specificamente, la Corte di Cassazione ha osservato che la Corte di appello aveva motivato l'applicazione della pena in misura superiore al **minimo edittale** in forza dell'importo il cui versamento era stato omesso. Tale motivazione non è stata tuttavia condivisa, in quanto, a seguito della novella di cui al **D.Lgs. n.158/15**, la **soglia di punibilità** è stata elevata ad euro 250.000,00 (rispetto ad euro 103.291,18 sussistente al momento del fatto contestato), per cui la Suprema Corte ha ritenuto che *"il disvalore complessivo del fatto debba essere rivalutato, posto che la soglia svolge la propria funzione sul piano della selezione categoriale, incidendo quindi la sua elevazione, ai fini della rilevanza penale del fatto, sul complessivo ed oggettivo disvalore penale del fatto medesimo, donde ciò giustifica la necessità di una rivalutazione della congruità complessiva del trattamento sanzionatorio alla luce del predetto ius superveniens"*. Con ciò, la sentenza della Corte di appello è stata annullata sul punto con rinvio ad altra sezione del Giudice di secondo grado per la rivalutazione della **"dosimetria"** della pena inflitta, in considerazione del fatto che l'IVA omessa è pari a poco più del doppio dell'attuale soglia di rilevanza.

Proprio in relazione a tale aspetto, la Corte ha altresì esaminato la questione inherente la **particolare tenuità del fatto**, prevista dall'**art. 131 bis c.p.**, con riferimento alla prospettazione di parte ricorrente per cui la condotta tenuta dal medesimo sarebbe stata connotata da un **modesto grado di offensività**. Posto che la questione è stata già rimessa alle Sezioni Unite, la

Cassazione ha comunque ritenuto che, nel caso di specie, non potesse essere ravvisata la particolare tenuità, in ragione del fatto che, come detto, l'imposta non versata era pari a oltre il doppio della soglia di punibilità. Inoltre, come da indirizzo della Corte stessa, **in tema di omesso versamento IVA** “*la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l'ammontare dell'imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poiché la previsione di quest'ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell'illecito penale è stato già valutato dal legislatore*”.

Sotto tale aspetto, la Corte ha citato una propria precedente pronuncia (**Sez. 3, n. 40774/15**) che **ha escluso** l'applicabilità della previsione di cui all'**art. 131 bis c.p.** per insussistenza dei presupposti sul piano oggettivo in relazione ad una ipotesi di omesso versamento per circa 112.000,00 euro a fronte della soglia di punibilità indicata in euro 103.291,30.

Infine, aspetto interessante valutato dal Giudice di legittimità riguarda la questione sollevata dall'imputato con riferimento **all'irrilevanza penale del fatto** in quanto, a seguito di **compensazione** tra l'IVA relativa al 2009 e il credito IVA inerente il periodo di imposta 2008, l'imposta sul valore aggiunto effettivamente dovuta sarebbe stata pari a circa euro 244.000,00, importo inferiore alla nuova soglia di punibilità.

Sul punto, la Suprema Corte ha viceversa ritenuto che la censura fosse infondata in quanto “*il profitto del reato si identifica con l'intero ammontare del tributo non versato e, quindi, la rilevanza penale dev'essere valutata in considerazione della singola annualità d'imposta, non rilevando ai fini penali l'applicazione del meccanismo compensatorio quale forma di adempimento dell'obbligazione tributaria*”.

IVA

Il divieto di detrazione dell'IVA per le agenzie di viaggio

di Marco Peirolo

Le agenzie di viaggio, applicando il metodo di detrazione “base da base”, **non possono detrarre l'IVA** assolta sugli acquisti relativi al pacchetto turistico.

La base imponibile delle operazioni per le quali si applica il regime speciale dell'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 si determina, infatti, in funzione del corrispettivo dovuto dal viaggiatore per l'acquisto del pacchetto turistico ridotto dei costi, **al lordo della relativa imposta**, sostenuti dall'agenzia per l'acquisto di beni e per le prestazioni di servizi a diretto vantaggio del viaggiatore (es. trasporto, alloggio, ecc.).

Se l'agenzia svolge anche **attività non soggette al regime speciale** (es. intermediazioni in nome e per conto dei clienti di singoli servizi turistici), l'imposta assolta per l'acquisto dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle predette attività può essere detratta nel rispetto dei principi generali previsti dagli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972, al pari di quella assolta per tutti gli altri beni e servizi, compresi i beni ammortizzabili materiali e immateriali e le spese generali.

Il divieto di detrazione implica che l'imposta versata sugli acquisti non sia neppure **rimborsabile** e, in coerenza con il metodo di determinazione della base imponibile nell'ambito del regime speciale, il divieto si estende agli acquisti effettuati dall'agenzia in altri Paesi (UE ed extra-UE), così come previsto dall'art. 310 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui *“gli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni (...) effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro”*.

L'Amministrazione finanziaria ha preso in considerazione l'ipotesi speculare, cioè del **tour operator con sede al di fuori della UE**.

In una prima occasione, è stato precisato che l'indetraibilità non opera nei confronti del *tour operator* canadese che ha acquistato in Italia il servizio di autonoleggio incluso nel pacchetto turistico, in quanto il divieto di detrazione si applica esclusivamente alle agenzie di viaggio con sede o stabile organizzazione in Italia (**R.M. 7 aprile 1999, n. 62/E**).

Con la successiva **risoluzione n. 141 del 26 novembre 2004**, l'Agenzia delle Entrate ha, invece, negato al *tour operator* svizzero il rimborso dell'IVA versata in Italia, chiesto ai sensi dell'art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Il divieto è conforme all'art. 4 della XIII Direttiva CEE, in base al quale il soggetto passivo extra-UE, che acquisti beni/servizi in un Paese membro per le esigenze della propria impresa, ha diritto ad ottenere il rimborso dell'imposta addebitata dal proprio fornitore **se e nella misura in cui la stessa sia detraibile nello Stato di residenza di quest'ultimo.**

Nella fattispecie oggetto della risoluzione da ultimo richiamata, il presupposto del rimborso non risulta soddisfatto, in quanto, sebbene l'oggetto del medesimo sia costituito dall'IVA relativa a beni mobili e servizi acquisiti dal *tour operator* nell'esercizio della propria impresa, l'imposta assolta in Italia è relativa a servizi acquistati presso operatori italiani in relazione ai quali non è possibile operare la detrazione trattandosi di acquisti che rientrano **nell'attività di realizzazione di pacchetti turistici** svolta dalla società ed hanno per oggetto servizi prestati da terzi a diretto vantaggio dei clienti della stessa.

Il divieto di rimborso è stato definitivamente confermato dalla **norma di interpretazione autentica** contenuta nell'art. 55 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, in base alla quale *"l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi (...) effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile"*.

La norma interpretativa ha come presupposto il citato art. 310 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui *"gli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni (...) effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro"*. Di conseguenza, è possibile ritenere che l'imposta pagata all'interno dell'Unione europea sui beni e servizi acquistati a diretto vantaggio del viaggiatore, siccome indetraibile, non è recuperabile né attraverso il rimborso "diretto", né – tantomeno – previa nomina del rappresentante fiscale o previa identificazione diretta (quest'ultima tuttora preclusa agli operatori extracomunitari).

Questa conclusione è valida *erga omnes*, quindi anche per l'agenzia di viaggi italiana che acquisti beni/servizi all'estero oggetto di rivendita nell'ambito del pacchetto turistico destinato al viaggiatore.

CONTENZIOSO

L'applicabilità del favor rei ai costi black list

di Fabrizio Dominici

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 6651** depositata il 6 aprile 2016, si è, per la prima volta, espressa sul regime sanzionatorio connesso con la separata annotazione dei costi c.d. *black list*, stabilendo l'**inefficacia della dichiarazione integrativa, postuma**, rispetto all'avvio di accessi, ispezioni e verifiche.

La sentenza, che ha analizzato la legittimità delle dichiarazioni integrate presentate dopo l'avvio delle operazioni di verifica, dichiarazioni la cui legittimità era stata riconosciuta nei due gradi di merito, si è invero, per così dire, impropriamente allargata, anche a valutazioni al quanto discutibili circa l'**inapplicabilità del favor rei alla intervenuta abrogazione del regime dei costi black list ad opera della L. 208/2015**.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di comprendere il contenuto delle motivazioni e la legittimità delle considerazioni ivi svolte dalla Suprema Corte.

I giudici di legittimità, richiamando i loro precedenti specifici espressi nelle sentenze numero **5398/2012** e numero **24929/2013**, hanno censurato la presentazione della dichiarazione integrativa (portante la regolarizzazione dell'omessa indicazione separata dei costi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata), richiamando i principi di **effettività della sanzione** e di **efficienza e buon andamento della pubblica Amministrazione**. Secondo i Giudici, l'intervenuta abrogazione del regime dei costi *black list* non avrebbe effetto né sui tentativi del contribuente diretti a sanare le violazioni commesse, (mediante la presentazione della dichiarazione integrativa), né avrebbe efficacia “sanante” sulle sanzioni allora comminate.

L'inefficacia retroattiva degli effetti “benefici” dell'abrogazione dell'**articolo 110 commi 10 del TUIR** è stata “giustificata” dalla Corte ricorrendo all'**articolo 11** delle preleggi, con il richiamo all'efficacia temporale della sua entrata in vigore e segnatamente con il fatto che **l'articolo 1, comma 144, della L. 208/2015** ha previsto che la novella normativa esplicasse i suoi effetti “... dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015”. A giudizio della Corte la possibilità di sanare le violazioni commesse, successivamente all'avvio di operazioni di verifica, vanificherebbe sia la portata (afflittiva) che il contenuto (risarcitorio) della sanzione. Ma non solo, la Corte, in quella sede e con rilevante discutibilità, ha anche affermato che **la sopravvenuta abrogazione del regime dei c.d. costi black list non produrrebbe effetti sulle violazioni pregresse**, che, lo ricordiamo, comportavano la sanzione del 10% relativamente all'omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi (**articolo 8, comma 3-bis D.Lgs. 471/1997**), rinnegando così l'esistenza del principio del *favor rei* e resuscitando il principio di ultrattivitÀ delle sanzioni tributarie, espressamente abrogato dal legislatore della riforma.

Ricordiamo, infatti, che l'**articolo 3 del D.Lgs. 472/1997**, stabilisce un principio in base al quale, **l'abolizione della condotta censurabile, comporta anche l'estinzione della sanzione con essa connessa**. In base a detto principio, al contribuente deve sempre essere applicata la legge più favorevole e la deroga a tale principio (*favor rei*) può operare solo “... **salva diversa disposizione di legge**”, non rinvenibile nella novella normativa oggetto di analisi, a meno che non si voglia interpretare tale locuzione del legislatore con la disposizione transitoria introdotta e chiaramente diretta all'adempimento dell'obbligazione e non di certo alla deroga del disposto normativo. Ma allora se la disciplina transitoria riguarda l'adempimento e non i suoi risvolti sanzionatori, la conclusione è che in ogni caso si è in presenza **dell'estinzione del debito sanzionatorio, sebbene, formalmente, la L. 208/2015 non abbia abrogato l'articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 471/1997**, e che questa è convinzione anche della stessa Agenzia delle Entrate che con la **circolare n. 4/E/2016** ha ribadito i principi in precedenza espressi nella **circolare ministeriale n. 180/1998**, stabilendo che l'applicabilità del *favor rei* “riguarda tanto le ipotesi in cui la legge sopravvenuta si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, quanto quelle in cui venga eliminato un obbligo strumentale e quindi, solo indirettamente, la previsione sanzionatoria”.

BACHECA

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società di Euroconference Centro Studi Tributari

Tra i nostri corsi non poteva mancare quello [“classico” dedicato ai modelli dichiarativi](#) nell’ambito del quale verranno analizzate le principali novità di Unico 2016, ma anche le problematiche più ricorrenti e spigolose. L’offerta formativa è ampia in quanto prevede la trattazione sia degli aspetti legati alle persone fisiche, come le principali detrazioni/deduzioni e il quadro RW, sia di quelli propri delle imprese, tra cui il nuovo super-ammortamento e la disciplina delle società di comodo.

PROGRAMMA

Regole di presentazione e rimedi

Il reddito di impresa: quadro RF e RS

Le società di comodo

La dichiarazione IRAP

Gli studi di settore

La dichiarazione per i contribuenti minimi e forfetari

Le principali detrazioni e deduzioni

Redditi fondiari e fiscalità locale

Redditi esteri: obbligo di dichiarazione e credito di imposta

Il monitoraggio fiscale ed il quadro RW

SEDI E DATE

Bologna – ZanHotel Europa – 30/05/2016

Firenze – Hotel Albani – 31/05/2016

Milano – Hotel Michelangelo -24/05/2016

Padova – Four Points by Sheraton Padova – 19/05/2016

Roma – Centro Congressi Frentani – 25/05/2016

Torino – Hotel NH Ambasciatori – 26/05/2016

Udine – Best Western Hotel Là Di Moret – 18/05/2016

Verona – DB Hotel – 20/05/2016

CORPO DOCENTE

Alessandro Bonuzzi – Dottore Commercialista

Fabio Garrini – Pubblicista – Dottore Commercialista

Lelio Cacciapaglia – Dottore Commercialista

Leonardo Pietrobon – Dottore Commercialista

Giancarlo Falco – Dottore Commercialista – Revisore legale dei conti

Giovanni Valcarenghi – Pubblicista – Ragioniere Commercialista